SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 4355

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1999

Istituzione del vigile di quartiere

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – È sotto gli occhi di tutti il progressivo degrado della qualità della vita soprattutto nelle grandi aree metropolitane e nei centri urbani più popolosi. Si tratta ovviamente di un tema complesso e che non può essere affrontato e risolto con una singola iniziativa parlamentare, ma occorre tentare in ogni modo di arginare il fenomeno.

A tale scopo la proposta di istituire la figura del «vigile di quartiere» può senz'altro essere utile se la si considera sotto diversi punti di vista.

Intanto, sarebbe una presenza visibile sul territorio delle istituzioni e come tale importante già per il solo fatto di sapere che c'è; inoltre costituirebbe un importante deterrente per la microcriminalità, ed infine rappresenterebbe un valido aiuto per i cittadini.

L'importanza di questa figura non va quindi sottovalutata anche perchè incardinare in uno specifico e più ristretto territorio la figura del vigile permetterebbe di creare tra questi e i cittadini un più stretto rapporto e nel tempo stesso permetterebbe allo stesso operatore di conoscere meglio e più approfonditamente il territorio in cui opera. Tutto questo avrebbe come positiva conseguenza anche la possibilità di prevenire, oltre che reprimere, situazioni illegali e pericolose.

Ovviamente, in materia esistono specifiche prerogative costituzionali degli enti locali e il legislatore non può sostituirsi all'autonomia comunale e alle competenze regionali. Però esiste una legge quadro per la polizia municipale che ha già stabilito che l'organizzazione del Corpo deve essere fondata sul principio del decentramento.

Con questo disegno di legge si approfondisce e meglio si esplicita il principio del decentramento prevedendo che i comuni con più di cinquantamila abitanti operino una suddivisione per zone del loro territorio assegnando a ciascuna zona un gruppo speciale di vigili. Per i comuni che hanno da trentamila a cinquantamila abitanti è prevista la facoltà di provvedere all'istituzione del vigile di quartiere. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:
- «4. Il regolamento di cui al comma l, relativamente ai comuni con una popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, deve prevedere l'istituzione di gruppi speciali cui venga assegnato come ambito di azione una frazione definita del territorio comunale e che siano dotati di una postazione fissa sul territorio di pertinenza. Compiti dei gruppi speciali saranno quelli di ricognizione del territorio, di assistenza e informazione ai cittadini e di assistenza ai soggetti disagiati. Il regolamento deve altresì prevedere la composizione dei predetti gruppi. I componenti dei gruppi speciali partecipano ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Corpo di polizia municipale, secondo modalità indicate nel regolamento. È data facoltà ai comuni con popolazione compresa tra i trentamila e i cinquantamila abitanti di prevedere nel regolamento l'istituzione di gruppi speciali».

Art. 2.

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:
- «4-bis. L'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere improntata altresì al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo, con particolare riguardo per il funzionamento dei gruppi speciali di cui al comma 4».